ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

La natura della prestazione

18 dicembre 2021

Relatore : Ing. Michele Milo
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

CONSIGLIERE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

L'**ingegnere** è un Professionista intellettuale e dunque, come tale, legato al cliente da un contratto d'opera professionale di carattere intellettuale.

Un professionista tecnico, oggi, ha la necessità di saper adoperare tanto le **conoscenze tecniche**, quanto la **scienza pura**, quanto le sue **applicazioni tecnologiche** e le **conoscenze procedurali**, al fine di assolvere ai compiti cui è chiamato a svolgere: sia esso costruzione di edifici, la definizione di assetti urbanistici, la razionalizzazione di processi produttivi, la ricerca e lo sfruttamento di nuove forme di energia, etc.

In ragione di tale funzione, che richiede non solo competenze culturali specialistiche tecnico – scientifiche ma anche un bagaglio di **oculatezza ed esperienza**, l'ingegnere viene fatto rientrare fra i **professionisti intellettuali.**

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

Dal punto di vista codicistico, la **professione dell'ingegnere**, come tutte le professioni intellettuali, risulta regolata dalle norme del Capo II, Titolo III, del Libro V del C.C. il quale reca, appunto, l'intestazione : "Delle professioni intellettuali".

Però l'**art. 2230 C.C.** del citato Capo II Titolo III, del libro V del Codice, al I° comma sancisce che : ".....il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto **compatibili** con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente", ossia delle norme del Capo I, artt. **da 2222 a 2228 del C.C.,** dedicate alla disciplina generale del **contratto d'opera**.

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

In virtù del richiamato **art. 2230 C.C.**, risulta applicabile alla professione intellettuale - e al relativo contratto d'opera intellettuale – l'**art. 2226 C.C. .**
Una delle norme che dà luogo a maggiori controversie è proprio l'**art. 2226 C.C.**

In forza di tale rimando, la professione intellettuale risulta regolata, oltre che dalle norme sopra citate, anche dalle statuizioni codicistiche sul **contratto d'opera**.

La disciplina della prestazione d'opera intellettuale non può essere, ovviamente, assimilata *tout-court* a quella dell'opera manuale, ma ne risulta vincolata da **condizioni di compatibilità** commisurate alla disciplina propria delle professioni intellettuali ed alla natura del rapporto.

Diretta conseguenza della suddetta compatibilità è rappresentata, dunque, dalla **applicabilità dell'art. 2226 C.C.**, il quale disciplina la responsabilità del "prestatore d'opera" per "difformità o vizi" dell'opera stessa.

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

Ma come si configura la prestazione d'opera dell'ingegnere rispetto alla prestazione d'opera manuale di un lavoratore o, ancora meglio, rispetto ad un contratto d'appalto?

L'interrogativo se il detto **art. 2226 C.C.**, sia applicabile al contratto d'opera professionale, piuttosto che alla prestazione d'opera manuale, ci costringe ad **interrogarci sulla natura della prestazione intellettuale** e se vi siano distinzioni rispetto a quella manuale.

Una **prima idea distintiva** è quella secondo cui la professione intellettuale, proprio in quanto tale, **non produce opere**, **cose** od **oggetti**, bensì **pensiero**. Pur quando la prestazione professionale intellettuale si estrinsechi nella produzione di un'opera materiale (progetto o costruzione, ad esempio) ciò che conta non è l'opera concreta, ma piuttosto l'attività di indagine a base del problema, di scelta delle metodologie migliori per risolverlo, di successiva applicazione della tecnica e dei mezzi scelti, rispetto all'opera visibile in sé.

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

Altro carattere distintivo: la prestazione intellettuale rispetto quella manuale si riconduce alla distinzione tra obbligazione di **mezzi** e **di risultato**.

Il prestatore d'opera non intellettuale (l'artigiano) ha come obbligazione **un risultato** rispetto al quale il committente (il debitore) sarà obbligato a conseguire il credito in favore della prestazione resa quale risultato della sua operazione manuale.

Viceversa l'attività del professionista intellettuale costituisce oggetto di una **obbligazione di mezzi** in cui (a differenza della prima) il **debitore non è tenuto ad un risultato** ma si vincola soltanto a fornire una **prestazione tecnicamente qualificata** per l'individuazione e l'impiego degli strumenti e delle soluzioni più adatti a raggiungere ciò che il committente si prefigge e gli affida in compito.

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

È proprio in quest'ottica, dunque, che va inquadrato l'eventuale **inadempimento del professionista** che si misura non con il metro dei "vizi" e/o delle "difformità" – espressioni più aderenti alla sfera materiale della prestazione e su cui verte in relazione al mancato conseguimento di un risultato utile – ovvero, con il **parametro della diligenza della prestazione e dell'assenza di colpa**.

Risulta dunque lapalissiano che, relativamente all'esecuzione di un incarico tecnico, la **diligenza riveste un ruolo fondamentale**, più intenso dell'ordinario: quello di specificare il contenuto stesso dell'obbligazione.

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

La giurisprudenza ha più volte utilizzato il **richiamo alla diligenza** per individuare vere e proprie obbligazioni del professionista tecnico, ulteriori rispetto quelle di compiere l'attività espressamente affidatagli.

Esempio: l'obbligazione del professionista tecnico, quale progettista di una costruzione, comprende anche l'obbligo di curare che **l'elaborato sia completo ed esente da difetti** i quali ne impediscano l'approvazione da parte degli enti preposti, e comunque non presenti errori o inadeguatezze le quali rendano l'opera irrealizzabile *(Cass. 29 novembre 2004, n. 22487)*.

LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

Un professionista deve sempre impiegare, nell'adempimento della propria obbligazione (contratto scritto) tutta la scienza e coscienza di cui è capace.

L'obbligo di agire diligentemente nell'adempimento delle proprie obbligazioni trova manifestazione nell'art. 1176 C.C. .

Tale norma individua appunto **la diligenza** quale misura del comportamento del debitore nell'esecuzione della prestazione dovuta.

Essa comprende il complesso di cure e di cautele che ogni debitore ha il dovere di impiegare per adempiere alla propria obbligazione.

E, per concludere, una definizione esemplificativa e molto istruttiva di "Ingegnere":

«.....chiamerò io colui, il quale saprà con certa, e meravigliosa ragione, e regola, sì con la mente, e con l'animo divisare; sì con la opera recare a fine tutte quelle cose, le quali mediante movimenti dei pesi, congiungimenti, e ammassamenti di corpi, si possono con gran dignità accomodare benissimo all'uso de gli homini»

«De re aedificatoria» Anno 1450 ca. – Leon Battista Alberti